



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045
E -mail: info@parcovallelambro.it - Posta elettronica certificata: parcovallelambro@legalmail.it
L.R. 16-9-83 N. 82

FAQ

Affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone (CO)

CUP: B13E12000050001

CIG: 6315085CFD

A.1

In riferimento alla presente gara d'appalto si chiede se l'importo dei lavori posto a base di gara da sottoporre a ribasso sia pari a € 1.480.324,35, come indicato nel Bando di gara al punto II.2.1), oppure se da questo si debba sottrarre l'importo della manodopera quantificato in € 294.429,10, con una risultanza di lavori a base di gara pari a € 1.185.895,25.

L'importo a base di gara è quello indicato nel Bando di gara al punto II.2.1) di seguito riportato:

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)				
1)	1.480.324,35	Lavori, soggetti a ribasso		
2)	32.606,77	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
Categoria prevalente:	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.	OG6	classifica:	IV

E' da ritenersi una semplice stima quella quantificata in € 294.429,10 nell'elaborato di progetto "E3 03.4 - Incidenza della manodopera" e riportata nel Quadro Economico (elaborato di progetto E3 03.5).

Si richiama a tal proposito ***l'Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 dell'A.V.C.P.*** (ora ANAC) ***Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all'art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Segnalazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,*** che, nelle Conclusioni, riporta ***"l'Autorità ritiene che la disposizione in parola non possa trovare applicazione senza incorrere nelle criticità prospettate nonché senza ingenerare gli effetti distorsivi del mercato sopra rappresentati; a ciò si aggiunga, inoltre, la necessità di salvaguardare anche il principio dell'autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva 2004/18 (recepito negli artt. 87 e 88 del Codice), laddove, sostanzialmente, ammette giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo "complessivo" del personale e tutela il solo costo "unitario". Ferma restando, pertanto, la tutela da assicurare al rispetto di quest'ultimo, il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante."***

Farà fede, pertanto, rispetto all'incidenza del costo del personale, la dichiarazione che ciascun concorrente dovrà sottoscrivere (Allegato F alla documentazione di gara: ***"Dichiarazione dell'incidenza dei costi aziendali della sicurezza e dell'incidenza del costo complessivo del personale"***) nella quale ciascun operatore economico dovrà quantificare percentualmente l'incidenza del costo complessivo del personale proprio dell'impresa, compreso nell'importo dei lavori, al netto del ribasso offerto.

A.2

Il bando prevede la categoria prevalente OG6 classifica IV, la scrivente Impresa possiede la categoria OG6 classifica III-bis (€ 1.500.000) si richiede la conferma di poter partecipare alla gara.

Si conferma la possibilità di partecipazione alle imprese in possesso della categoria OG6 classifica III-bis in quanto la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

A.3

In caso di partecipazione in ATI da costituirsi, il modello "DICHIAZIONE DELL'INCIDENZA DEI COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA E DELL'INCIDENZA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE" deve essere unico e compilato da parte dell'Impresa Capogruppo per tutte le imprese partecipanti e firmato da tutte le imprese oppure tutte le imprese partecipanti devono produrre tale dichiarazione?

Il modello "DICHIAZIONE DELL'INCIDENZA DEI COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA E DELL'INCIDENZA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE" deve essere unico e, così come per l'offerta economica, generata da Sintel (come indicato nel disciplinare), limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, la sottoscrizione con firma digitale deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

A.4

Nel caso in cui la compagnia assicurativa non sia in grado di rilasciare la cauzione provvisoria firmata digitalmente, è corretto presentare la semplice scansione della fidejussione rilasciata con firma in originale e successivamente firmata digitalmente dal nostro Legale Rappresentante ?

E' ammissibile anche la scansione della fidejussione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.

A.5

in merito ai soggetti dichiaranti NON possessori di firma digitale, si chiede se le loro dichiarazioni possano essere firmate digitalmente dal Legale Rappresentante in loro "sostituzione" dopo che gli stessi abbiano "fisicamente" apposto timbro e firma.

In merito ai soggetti dichiaranti NON possessori di firma digitale, le loro dichiarazioni possono essere firmate digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa dopo che gli stessi abbiano "fisicamente" apposto timbro e firma e allegato scansione del documento d'identità.

A.5

La scrivente impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28 e non nel settore IAF28. E' corretta la nostra partecipazione presentando detta certificazione ? Possiamo ridurre la cauzione provvisoria del 50%

Come indicato nel Bando di gara è richiesta, per la partecipazione alla gara, la certificazione SOA nella categoria OG6 in classifica IV (è sufficiente anche la IIIbis).

Per la riduzione della cauzione provvisoria del 50% è invece richiesta, come indicato nella parte prima, al punto 2.3 lett.c) del Disciplinare di gara:

"certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, richiesta al punto III.2.3), lettera c), del bando di gara, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II."